

M40

per il rifiuto ad effettuare prestazioni in condotta ad Agente Solo

L'M40 sotto riportato deve essere emesso dal macchinista che si trovi a dover effettuare un servizio a doppia trazione simmetrica ai treni merci, senza la presenza in cabina di guida del 2° macchinista sulla locomotiva di coda.

L'M40 è "Unico" poiché è di per sé sufficiente a comunicare il proprio rifiuto ad eseguire un ordine (scritto) in palese contrasto con le norme penali.

Ricordiamo che **l'art. 51.1.h** CCNL-AF stabilisce che il macchinista:

"...Non deve comunque eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate."

Invitiamo i macchinisti all'atto dell'assegnazione del servizio a pretenderlo per iscritto, costituirà prova di comando di servizio illegittimo. In caso di difficoltà, contattare immediatamente gli attivisti sindacali oppure il RLS.

ORIGINALE

Vale m40 n°
Consegnato/trasmesso ⁽¹⁾ ore del

Il Macchinista/PdM⁽¹⁾ del treno..... comunica al C. TRAZ/CD303⁽¹⁾ di.....Divisione Cargo, che non condurrà il treno senza la presenza permanente in cabina di guida del 2° macchinista/agente. Ciò a causa:

- 1) della non idoneità del telefono cellulare (rispetto agli standard stabiliti dal DM 388/2003 sul pronto soccorso sui luoghi di lavoro);
- 2) della mancata presenza permanente a bordo del treno di altro lavoratore in possesso dei requisiti formativi, di cui al DM 388/2003, necessari per prestare il primo soccorso in caso di malore del macchinista;
- 3) dell'impossibilità di soccorso in caso di malore del macchinista;
- 4) della mancanza di una idonea valutazione del rischio - connesso a tale modulo di condotta - ai sensi del DLgs 81/2008, da parte del datore di lavoro che tenga conto anche del rischio da stress lavoro-correlato;
- 5) della mancanza delle condizioni minime, prescritte dallo stesso gestore dell'infrastruttura per l'effettuazione di treni merci con un Solo Agente addetto alla condotta;
- 6) della violazione dell'attuale CCNL vigente, che non contempla il modulo di condotta con un Solo Agente.

Resta inteso che qualunque disservizio, ritardo o soppressione dovrà imputarsi alla condotta unilaterale dell'azienda.

Quanto sopra è stato già oggetto di diffida inoltrata dal RLS e O.S. da considerare come integralmente riportata nella presente.

Si resta, pertanto, in attesa di comunicazioni per l'effettuazione del servizio compatibile con quanto sopra espresso.

Si evidenzia che in presenza di vostro eventuale ordine reiterato per iscritto teso in qualunque modo ad imporre l'effettuazione del servizio nelle condizioni di degrado sopra segnalate, la presente comunicazione è da considerarsi definitiva.

**Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi del DLgs 81/2008
(art. 20, comma 1)**

Il Macchinista/ Il PdM ⁽¹⁾

(1) Depennare la voce che non occorre.

COPIA PER ILPDM

Vale m40 n°
Consegnato/trasmesso ⁽¹⁾ ore del

Il Macchinista/PdM⁽¹⁾ del treno..... comunica al C. TRAZ/CD303⁽¹⁾ di.....Divisione Cargo, che non condurrà il treno senza la presenza permanente in cabina di guida del 2° macchinista/agente. Ciò a causa:

- 1) della non idoneità del telefono cellulare (rispetto agli standard stabiliti dal DM 388/2003 sul pronto soccorso sui luoghi di lavoro);
- 2) della mancata presenza permanente a bordo del treno di altro lavoratore in possesso dei requisiti formativi, di cui al DM 388/2003, necessari per prestare il primo soccorso in caso di malore del macchinista;
- 3) dell'impossibilità di soccorso in caso di malore del macchinista;
- 4) della mancanza di una idonea valutazione del rischio - connesso a tale modulo di condotta - ai sensi del DLgs 81/2008, da parte del datore di lavoro che tenga conto anche del rischio da stress lavoro-correlato;
- 5) della mancanza delle condizioni minime, prescritte dallo stesso gestore dell'infrastruttura per l'effettuazione di treni merci con un Solo Agente addetto alla condotta;
- 6) della violazione dell'attuale CCNL vigente, che non contempla il modulo di condotta con un Solo Agente.

Resta inteso che qualunque disservizio, ritardo o soppressione dovrà imputarsi alla condotta unilaterale dell'azienda.

Quanto sopra è stato già oggetto di diffida inoltratavi dal RLS e O.S. da considerare come integralmente riportata nella presente.

Si resta, pertanto, in attesa di comunicazioni per l'effettuazione del servizio compatibile con quanto sopra espresso.

Si evidenzia che in presenza di vostro eventuale ordine reiterato per iscritto teso in qualunque modo ad imporre l'effettuazione del servizio nelle condizioni di degrado sopra segnalate, la presente comunicazione è da considerarsi definitiva.

**Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi del DLgs 81/2008
(art. 20, comma 1)**

Il Macchinista/ Il PdM ⁽¹⁾

(1) Depennare la voce che non occorre.